



## COMUNE DI EMPOLI

### Ufficio Tecnico – LL.PP. e Politiche Territoriali

Prot. n°

Empoli li 9 settembre 2011

Al Segretario generale  
Dott.sa Marzia Venturi  
Sede  
Al Ragioniere Capo  
Dott.sa Anna Tani  
Sede

Oggetto: Causa promossa dal fallimento “Mandato Enzo” contro il Comune di Empoli

Con contratto rep. 19612 del 20/10/2000 questo Comune conferì alla ditta Individuale Mandato Enzo di Napoli l'appalto della scuola materna di Monterappoli. A seguito di tale appalto la stessa ditta Mandato con atto rep. 674 del 27/10/2000, relativamente ai crediti che avrebbe maturato a seguito dell'esecuzione dei lavori affidati, conferì mandato e procura all'incasso al Banco di Napoli s.p.a filiale di Caserta.

In data 23/02/2002 mentre i lavori erano in corso, pervenne a questa stazione appaltante un atto di pignoramento presso terzi, per debiti fatti dalla ditta Mandato e non saldati, per un importo di 14.089,54 €. Così come previsto per legge, a seguito di tale richiesta, questa stazione appaltante provvide a trattenere, in via cautelativa, un pari importo dallo stato di avanzamento maturato e in liquidazione. Tali somme non furono però versate al soggetto pignorante perché fu espressamente dichiarato al giudice competente che tali somme erano effettivamente state maturate ma non potevano essere pagate se non dopo che fosse avvenuto il collaudo delle opere e lo stesso avesse confermato il credito. Tale posizione cautelativa derivava dal fatto che nel frattempo la ditta Mandato aveva praticamente abbandonato le lavorazioni ed erano iniziate le procedure di messa in mora ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999 (allora vigente) finalizzate alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa esecutrice. In effetti, dopo varie contestazioni formali, con delibera del 23 marzo 2003 si procedeva alla rescissione del contratto in danno.

Nel frattempo il tribunale di Santa Maria Capua a vetera dichiarava fallita l'impresa Mandato e nella tentata requisizione di tutto il monte dei crediti vantati, chiedeva a questa stazione appaltante il pagamento di quei 12.089,54 trattenuti avvertendo che il creditore che aveva effettuato il pignoramento ora, essendo intervenuto il fallimento, non aveva più titolo all'incasso di detta somma.

A seguito della risoluzione in danno, allo scopo di chiudere definitivamente le eventuali spettanze residuali della ditta Mandato, furono effettuate le operazioni di collaudo di quanto già realizzato. Dal collaudo emerse che non solo non erano dovute quelle somme di 14.089,54 trattenute ma, a seguito di lavorazioni non correttamente effettuate e dell'applicazione di penali, dovevano essere recuperate altre somme da quanto avuto a garanzia della buona esecuzione dell'opera. Fu così che fu incamerata completamente la cauzione provvisoria avuta, tramite polizza assicurativa, a garanzia al momento del contratto e fu risposto alla curatela che la somma richiesta era stata completamente assorbita dalle risultanze del collaudo.

La curatela quindi, per recuperare l'importo, citò in giudizio il comune di Empoli che a sua volta si difese nominando proprio legale l'avvocato Fausto Falorni con studio a Firenze.

Con sentenza del 22.02.2011 il Tribunale di Firenze ha ritenuto che il Comune di Empoli avrebbe dovuto pagare l'importo richiesto dalla Curatela perché *"la somma richiesta ... appare dovuta perché di spettanza dell'impresa fallita in relazione a specifici lavori effettivamente eseguiti come da certificati emessi e documentazione allegata e di fatto non versata alla ditta Mandato Enzo all'epoca del pagamento del SAL n° 5 solo perché sottoposta a vincolo di pignoramento da parte di un terzo, oggi creditore della curatela"*.

Viene quindi condannato il Comune di Empoli al pagamento dei 14.089,54 € oltre alle spese di lite pari a *"1862,00 € per diritti, 2.500,00 € per onorari, 660,00 € per spese oltre al rimborso forfetario ed altri accessori di legge sulle somme soggette"*

Il Comune di Empoli avrebbe potuto insinuarsi nel fallimento ma valutato che a seguito dell'incameramento della polizza fidejussoria erano state recuperate completamente le somme relative ai lavori non correttamente eseguiti e rimanevano solo eventualmente da recuperare alcune somme, non rilevanti, dovute all'applicazione delle penali, (principio di applicazione delle penali in corso d'opera di non certa esigibilità), si è ritenuto opportuno di non procedere ad ulteriori azioni legali che avrebbero sicuramente aumentato i costi senza avere buona probabilità di vittoria.

Il dirigente della sez. LL.PP. e Politiche Territoriali

Ing. Paolo Gini